# D.M. Economia e Finanze 18 aprile 2002

# Istituzione di due nuove serie di buoni fruttiferi postali.

## IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti il decreto - legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante "Trasformazione dell'amministrazione delle Poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 e la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: "Trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane" (deliberazione n. 244/97);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante: "Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare gli articoli 2 e 6;

Visto il decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante "Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2000;

Visto il decreto 17 ottobre 2001 del Ministro dell'economia e delle finanze recante: "Istituzione di due nuove serie di buoni postali fruttiferi", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 22 ottobre 2001;

Ritenuto necessario ridefinire scadenze e rendimenti dei buoni fruttiferi postali, ferme restando le condizioni generali di emissioni stabilite dal citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 – parte prima;

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

#### **EMANA**

il seguente decreto:

# CAPO PRIMO

Condizioni di emissione della serie "A4" di buoni fruttiferi postali

# Art. 1.

#### Istituzione della nuova serie

- 1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali, contraddistinta con la sigla "A4".
- 2. A decorrere dalla medesima data non sono più sottoscrivibili, pena la nullità, i buoni fruttiferi postali della serie contraddistinta con la sigla "A3", istituita con decreto 17 ottobre 2001 del Ministro dell'economia e delle finanze Capo primo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 22 ottobre 2001.

# Art. 2.

# Taglio e importo massimo sottoscrivibile

- 1. I buoni della nuova serie "A4" rappresentati da documento cartaceo sono emessi in euro nei tagli da 50, 100, 250, 500, 1.000, 2.500 e 5.000.
- 2. I buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo possono essere sottoscritti per importi di 250 euro e multipli.

Oggetto: Istituzione di due nuove serie di buoni postali fruttiferi.				
Pubblico	Definitivo	0DM000020020418	Pag. 1 di 4	

Archivio Documenti Normativa D.M. Economia e Finanze 18 aprile 2002

3. I buoni fruttiferi postali possono essere sottoscritti da un unico soggetto nella giornata lavorativa per l'importo massimo di 1.000.000 di euro.

#### Art. 3.

# Prezzo di emissione

I buoni postali fruttiferi della nuova serie "A4" sono emessi al valore nominale.

#### Art. 4.

#### Durata e interessi

- 1. I buoni fruttiferi postali della nuova serie "A4" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, entro la fine del ventesimo anno successivo a quello di emissione.
- 2. Non è corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione.
  - 3. I saggi lordi di interesse dei buoni fruttiferi postali sono indicati nella tabella allegata.
- 4. Gli interessi, calcolati su base bimestrale con il criterio di giorni 360/360, sono corrisposti al momento del rimborso del buono da Poste italiane S.p.A.

#### CAPO SECONDO

Condizioni di emissione della serie "AA4" di buoni fruttiferi postali

#### Art. 5.

#### Istituzione della nuova serie

- 1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali contraddistinta con la sigla "AA4".
- 2. A decorrere dalla medesima data non sono più sottoscrivibili, pena la nullità, i buoni fruttiferi postali della serie contraddistinta con la sigla "AA3", istituita con decreto 17 ottobre 2001 del Ministro dell'economia e delle finanze Capo secondo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 22 ottobre 2001.

# Art. 6.

# Taglio e importo massimo sottoscrivibile

- 1. I buoni della nuova serie "AA4" rappresentati da documento cartaceo sono emessi in euro nei tagli da 250, 500, 1.000, 2.500, 5.000, 10.000 e 25.000.
- 2. I buoni non rappresentati da documento cartaceo possono essere sottoscritti per gli importi di 250 euro e multipli.
- 3. I buoni fruttiferi postali della serie in emissione possono essere sottoscritti da un unico soggetto nella giornata lavorativa per l'importo massimo di 1.000.000 di euro.

# Art. 7.

# Prezzo di emissione

1. I buoni fruttiferi postali della nuova serie "AA4" sono emessi al valore nominale.

Oggetto: Istituzione di due nuove serie di buoni postali fruttiferi.				
Pubblico	Definitivo	0DM000020020418	Pag. 2 di 4	

Archivio Documenti Normativa D.M. Economia e Finanze 18 aprile 2002

## Art. 8.

# Durata e interessi

- 1. I buoni fruttiferi postali della serie "AA4" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione.
- 2. Alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione è riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto.
- 3. Qualora venga richiesto il rimborso dei buoni fruttiferi postali della presente serie prima del termine, gli interessi sono corrisposti e calcolati secondo le modalità dei buoni fruttiferi postali della serie "A4", applicando i tassi di interesse previsti per la medesima serie diminuiti di 25 centesimi. Non è corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2002

II Ministro: TREMONTI

# TABELLA DEI SAGGI DI INTERESSE DEI BUONI FRUTTIFERI POSTALI DELLA SERIE CONTRADDISTINTA DALLA SIGLA "A4"

Saggio di
interesse lordo

1°	anno	3,50%
2°	anno	4,25%
3°	anno	4,75%
4°	anno	4,75%
5°	anno	4,75%
6°	anno	5,40%
7°	anno	5,40%
8°	anno	5,40%
9°	anno	5,40%
10°	anno	6,00%
11°	anno	6,00%
12°	anno	6,00%
13°	anno	6,00%
14°	anno	6,00%
15°	anno	6,25%
16°	anno	6,25%
17°	anno	6,25%
18°	anno	6,25%
19°	anno	6,25%
20°	anno	6,25%

La capitalizzazione degli interessi viene effettuata annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

Oggetto: Istituzione di due nuove serie di buoni postali fruttiferi.				
F	Pubblico	Definitivo	0DM000020020418	Pag. 4 di 4